

ASSOCIAZIONI DI FEDELI, COMMISSARIAMENTO E RIMOZIONE DEL MODERATORE

ASSOCIATIONS OF FAITHFUL, COMMISSIONER,
AND REMOVAL OF THE MODERATOR

RAFFAELE SANTORO · FEDERICO GRAVINO

RIASSUNTO · Il vigente *Codex Juris Canonici* disciplina le associazioni di fedeli, prevedendo anche un complesso sistema di vigilanza, direzione e controllo da parte della competente autorità ecclesiastica. Il controllo sul governo delle associazioni pubbliche include il potere di commissariamento (can. 318 § 1) e di rimozione del moderatore (can. 318 § 2). L'applicazione di questo canone è stata estesa alle associazioni private di fedeli come emerge dalla giurisprudenza.

PAROLE CHIAVE · associazioni di fedeli, commissariamento, rimozione del moderatore.

SOMMARIO: 1. Le associazioni di fedeli: criteri di identificazione in un panorama plurale – 2. Il commissariamento delle associazioni pubbliche di fedeli (can. 318 § 1 CIC). – 3. La rimozione del moderatore (can. 318 § 2 CIC). – 4. La possibile applicazione del can. 318 CIC alle associazioni private di fedeli.

raffaele.santoro@unicampania.it · Professore Associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Italia.

federico.gravino@unicampania.it · Professore a contratto di Diritto ecclesiastico, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Italia.

Attribuzione interna dei singoli paragrafi: Raffaele Santoro (1 e 2), Federico Gravino (3 e 4).

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

1. LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI: CRITERI DI IDENTIFICAZIONE
IN UN PANORAMA PLURALE

LA *reformatio legis* realizzata con la promulgazione del *Codex* giovanneo-paolino del 1983¹ ha coinvolto in maniera rilevante anche la disciplina giuridica delle associazioni al fine di dare concreta attuazione agli insegnamenti conciliari inerenti il principio di corresponsabilità di tutti i fedeli all'interno della Chiesa.²

La vigente normativa, nel superare la ripartizione sistematica delle associazioni laicali prevista nel *Codex* pio-benedettino del 1917,³ in materia di «enti di libertà»⁴ distingue tra associazioni pubbliche e associazioni private di fedeli.⁵

In materia, la vigente disciplina canonica universale definisce persone giuridiche pubbliche gli insiemi di persone o di cose, che vengono costituiti dalla competente autorità ecclesiastica affinché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico, mentre tutte le altre persone giuridiche sono private (can. 116 § 1 CIC).⁶ Inoltre, in questo stesso canone si sancisce che le persone giuridiche pubbliche sono dotate di tale personalità sia per il diritto stesso sia per speciale decreto dell'autorità competente che la concede espressamente, mentre le persone giuridiche private sono dotate di questa personalità soltanto per mezzo dello speciale

¹ Cf. L. MUSSELLI, *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali*, Torino, Giappichelli, 1992, p. 97.

² Cf. M. TEDESCHI, *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, in *Fenomeno associativo e attività notarile*, a cura di A. Fuccillo, Napoli, Jovene, 1995, p. 72.

³ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2015, p. 304. Sulla disciplina giuridica delle associazioni nel *Codex Iuris Canonici* del 1917 si rinvia a M. TEDESCHI, *Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1974; G. CASSANDRO, *La disciplina delle associazioni e la codificazione del '17*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998, pp. 370-371.

⁴ P. CAVANA, *Enti della Chiesa e diritto secolare*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 14 (2018), p. 36.

⁵ Cf. A. FUCCILLO, R. SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 41; G. DALLA TORRE, G. BONI, *Conoscere il diritto canonico*, Roma, Edizioni Studium, 2009, p. 51. In merito, si veda anche V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, Milano, Giuffrè, 2003; G. RIVETTI, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento della Chiesa tra libertà e autonomia*, Milano, Giuffrè, 2008.

⁶ Cf. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2019³, p. 133; L. SABBARESE, *I fedeli costituiti Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte I*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2003, p. 143.

decreto dell'autorità competente che concede espressamente la medesima personalità (can. 116 § 2 CIC).⁷

A questa disposizione codiciale, collocata nella parte del Libro I dedicata alle persone giuridiche, è strettamente connesso il can. 298 CIC, a norma del quale nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, oppure ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano (§ 1).⁸ Il patto associativo, dunque, «genera un vincolo che lega gli appartenenti all'associazione anche in ordine al raggiungimento dei fini»⁹ che si inseriscono nelle dinamiche di attuazione del bene comune.

Circa il diritto fondamentale e naturale dei fedeli di associarsi (can. 215 CIC),¹⁰ il can. 299 CIC sancisce la relativa libertà di costituire, mediante un accordo privato tra di loro, associazioni per conseguire i fini indicati nel can. 298 § 1 CIC, fermo restando il disposto del can. 301 § 1 CIC (§ 1).¹¹ Le associazioni costituite dai fedeli con accordo privato, mediante il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione civile, anche se lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private (§ 2).¹² Queste ultime non possono essere riconosciute nella Chiesa se i relativi statuti non sono stati riveduti dalla competente autorità ecclesiastica (§ 3).¹³

Come innanzi evidenziato, l'esercizio della libertà di associazione da parte dei fedeli, nella Chiesa, non è un diritto assoluto, in quanto spetta unicamente all'autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si propongono l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del culto pubblico, oppure che intendono perseguire altri fini il cui conseguimento è riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica

⁷ Cf. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 100.

⁸ Cf. L. SABBARESE, *I fedeli costituiti Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte I*, cit., p. 144.

⁹ G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2007, p. 212.

¹⁰ Cf. P. PALUMBO, *Diritto e persona. Lezioni di diritto canonico*, Benevento, Value, 2012, pp. 107-108.

¹¹ Cf. M. TEDESCHI, *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 188.

¹² Cf. D. MOGAVERO, *La condizione giuridica delle associazioni non riconosciute*, in *Le associazioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 1999, p. 81.

¹³ Cf. L. MARTINEZ SISTACH, *Le associazioni di fedeli*, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2006, pp. 120-122.

(can. 301 § 1 CIC).¹⁴ Questa norma sancisce una riserva in favore delle autorità ecclesiastiche di cui al can. 312 CIC circa l'erezione di associazioni che perseguono questi specifici scopi¹⁵ e pertanto, prevedendo una limitazione al diritto di associazione dei fedeli, deve essere interpretata in senso stretto *ex can. 18 CIC*.¹⁶

In ogni caso, l'autorità ecclesiastica competente, qualora lo ritenga opportuno, può erigere associazioni di fedeli anche per il conseguimento diretto o indiretto di altre finalità spirituali alle quali non sia stato sufficientemente provveduto mediante iniziative private (can. 301 § 2 CIC).¹⁷ In questo modo, dunque, trova concreta attuazione una azione di supplenza in ambiti in cui appare carente, o almeno non sufficiente, l'iniziativa privata dei fedeli,¹⁸ così come in ambiti o circostanze in cui la sola iniziativa privata non possa essere in grado di perseguire efficacemente gli scopi sociali prefissati.

Tenuto conto di questa articolata disciplina normativa, il medesimo canone traccia in modo chiaro la distinzione tra le due categorie di associazioni – pubbliche e private – di fedeli mediante il ricorso al “criterio della costituzione”, sancendo che le associazioni di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente si chiamano associazioni pubbliche (can. 301 § 3 CIC).¹⁹ In merito all'applicazione di questa norma, fondamentale per tracciare correttamente la distinzione tra le due categorie di associazioni, in dottrina è stato evidenziato in modo condivisibile che «il § 3 stabilisce il principio che per associazione pubblica s'intende quella *eretta* per mezzo di un atto formale dell'autorità ecclesiastica competente, anche nel caso in cui originariamente l'associazione stessa sia nata per l'iniziativa privata dei fedeli». ²⁰ La costituzione da parte della competente autorità ecclesiastica

¹⁴ Cf. M. TEDESCHI, *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, cit., pp. 188-189.

¹⁵ Cf. P. VALDRINI, *Le comunità associative*, in M. D'ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 89.

¹⁶ Cf. M. TEDESCHI, *Le fonti giuridiche*, in *Manuale di diritto canonico*, cit., p. 59.

¹⁷ Cf. L. MARTINEZ SISTACH, *op. cit.*, pp. 62-69.

¹⁸ Cf. L. NAVARRO, *Le forme tipiche di associazioni di fedeli*, in *Le associazioni nella Chiesa*, cit., p. 45.

¹⁹ Cf. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, cit., p. 100.
²⁰ J. I. ARRIETA, *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma, Coletti a San Pietro, 2004, pp. 258-259. In tale senso anche F. COCCOPALMERIO, *De persona iuridica iuxta schema Codicis novi*, «Periodica de re morali canonica liturgica» LXX, 3 (1981), pp. 369-400; IDEM, *L'associazione nella Chiesa in ottica di pluralismo*, in *Pluralismo nella Chiesa*, a cura di A. Caprioli, L. Vaccaro, Brescia, Morcelliana, 1982, pp. 143-144. In seguito alla promulgazione del vigente CIC, tra i primi interventi della dottrina su questo aspetto, si segnalano P. GIULIANI, *La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private di fedeli nel Nuovo Codice di Diritto Canonico*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1986; S. PETTINATO, *Associazioni private di fedeli e “debita relatio” con l'autorità ecclesiastica*, «Il diritto ecclesiastico» XCVII, 1 (1986), pp. 493-515.

rappresenta dunque l'elemento che qualifica maggiormente il carattere "pubblico" dell'ente.²¹

Non sono mancate interpretazioni più ampie inerenti il carattere "pubblico", attribuendolo a tutte le realtà associative che operano nella Chiesa.²²

Le associazioni pubbliche di fedeli pongono in essere la propria azione sociale *nomine Ecclesiae*²³ per conseguire il bene comune.²⁴ In merito, è stato opportunamente affermato che questa formula «non significa che l'azione delle persone giuridiche pubbliche sia fatta in nome e per conto dell'autorità ecclesiastica», ma semplicemente che «la gerarchia garantisce l'autenticità dell'azione della persona giuridica pubblica mediante un controllo più forte».²⁵ Le associazioni pubbliche di fedeli, dunque, sono contraddistinte da una «connessione con il fine istituzionale proprio della Chiesa (cf. can. 116 § 1), cioè il bene comune e perciò con l'autorità ecclesiastica».²⁶

Sono private invece le associazioni di fedeli costituite mediante un accordo tra privati, cui segue la revisione degli statuti da parte della competente autorità ecclesiastica (can. 322 § 2 CIC), potendo altresì acquisire personalità giuridica mediante decreto formale della competente autorità ecclesiastica (can. 322 § 1 CIC). In questo caso, gli atti posti in essere dalla competente autorità ecclesiastica «non sono perciò costitutivi».²⁷

Nell'ambito del prismatico panorama associativo ecclesiale sono diffusi i casi in cui l'associazione, già eretta in persona giuridica nella Chiesa mediante l'atto della competente autorità ecclesiastica, acquisisce personalità giuridica anche in ambito civile mediante il ricorso alla disciplina concordataria in materia di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,²⁸ oppure mediante il

²¹ Cf. G. DALLA TORRE, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico*, Modena, Mucchi, 1983, pp. 103-138.

²² Cf. J. BEYER, *La vita consacrata nella Chiesa*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» III, 3 (1990), p. 311.

²³ Cf. L. SABBARESE, *Canon Law. An overview*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2017, p. 93.

²⁴ Cf. C. M. FABRIS, *La natura della persona giuridica nell'ordinamento canonico. Profili generali e particolari. Il caso della Caritas Internationalis*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 66.

²⁵ J. OTADUY, *Lezioni di diritto canonico. Parte generale*, Venezia, Marcianum Press, 2011, p. 181.

²⁶ V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro I*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2014, p. 316.

²⁷ C. J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. 1. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 558. In tale senso, *ex plurimis*, si veda anche C. M. FABRIS, *op. cit.*, p. 66.

²⁸ In merito, si rinvia ampiamente a G. BARBERINI, M. CANONICO, *Diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 290-317; A. BETTETINI, A. PEREGO, *Diritto ecclesiastico*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019, pp. 57-83; C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 315-384; P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, voll. 1-2, Torino, Giappichelli, 2002; IDEM, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino,

ricorso alla disciplina civilistica delle associazioni, qualora, ad esempio, i soci fondatori abbiano sottoscritto un atto pubblico di costituzione dell'ente in ambito civile. Anche in quest'ultimo caso, è opportuno precisare che l'ente in ambito canonico assume la qualifica di "associazione pubblica di fedeli" qualora, sotto il profilo cronologico, il primo atto genetico sia quello posto in essere dalla competente autorità ecclesiastica.

La distinzione tra erezione e approvazione, tracciata dal legislatore canonico nell'ambito delle norme dedicate alle persone giuridiche, è stata recepita anche nella normativa concordataria in merito ai requisiti per la costituzione in Italia di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.²⁹

Circa i rapporti tra ente e autorità ecclesiastica, tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente,³⁰ alla quale pertanto spetta il compito di curare che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi, nonché di vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica. L'autorità ecclesiastica, a norma del diritto e degli statuti, ha anche il dovere e il diritto di visitare le associazioni, le quali sono soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei cann. 306-320 CIC (can. 305 § 1 CIC).³¹

Questo impianto, nel quale si articola il potere di vigilanza dell'autorità ecclesiastica, è pienamente rispondente alle funzioni soteriologiche cui è proiettato l'ordinamento canonico, in quanto «l'esercizio del diritto di iniziativa associativa (...) e la libertà di realizzare i fini di apostolato associato

Giappichelli, 2011; P. CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Roma-Bari, Laterza, 2020, pp. 247-254; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 203-239; L. DECIMO, *Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell'art. 20*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 2007, pp. 256-320; A. FUCCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, Napoli, Jovene, 1999; IDEM, *Diritto ecclesiastico e attività notarile*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 35-61; A. FUCCILLO, R. SANTORO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 23-69; G. LEZIROLI, *Il riconoscimento degli enti ecclesiastici*, Milano, Giuffrè, 1990; G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, *Diritto civile e religioni*, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 166-177; A. MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specialità e convergenze*, Torino, Giappichelli, 2002; M. PARISI, *Gli enti religiosi nella trasformazione dello stato sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004; M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo, Torri del Vento, 2012, pp. 298-300; M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 207-240; E. VITALI, A. G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 111-150.

²⁹ Cf. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., p. 110.

³⁰ Cf. L. SABBARESE, *Diritto canonico*, Bologna, Dehoniane, 2015, p. 107.

³¹ Cf. S. BERLINGÒ, M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 126.

non sono disgiunti dalla responsabilità di tutelare l'unità e la comunione della Chiesa». ³²

Le attività di vigilanza sono esercitate dalla Santa Sede sulle associazioni di qualsiasi genere e dall'Ordinario sulle associazioni diocesane e le altre qualora esercitano la loro azione nella diocesi (can. 305 § 2). ³³

Ulteriori disposizioni normative in materia di vigilanza sono state introdotte da Benedetto XVI con la Lettera apostolica in forma di m.p. *Intima Ecclesiae natura* in materia di enti che operano nell'ambito del servizio della carità. ³⁴

In base a quanto sancito dal can. 312 CIC l'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche è:

- 1) la Santa Sede per le associazioni universali e internazionali;
- 2) la Conferenza Episcopale nell'ambito del proprio territorio per le associazioni nazionali, quelle cioè che sono destinate, mediante l'erezione stessa, ad esercitare la loro attività in tutta una nazione;
- 3) il Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio per le associazioni diocesane, non però l'Amministratore diocesano, ad eccezione delle associazioni per le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per privilegio apostolico (§ 1). ³⁵

Alla natura di "associazione pubblica di fedeli" è dunque connesso un ruolo più incisivo della competente autorità ecclesiastica, che coinvolge non solo il momento costitutivo ed estintivo dell'ente, ma anche una costante azione di vigilanza sul relativo operato.

Alle associazioni private di fedeli sono invece dedicati i cann. 321-326 CIC.

In merito, è tuttavia opportuno evidenziare che nell'ambito delle attività di vigilanza esercitate dalla competente autorità ecclesiastica, le norme previste per le persone giuridiche pubbliche in materia di commissariamento dell'ente (can. 318 § 1 CIC) ³⁶ e di rimozione del Moderatore (can. 318 § 2 CIC)

³² M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel Diritto Canonico*, Cosenza, Pellegrini, 2012, p. 168.

³³ Cf. L. MARTINEZ SISTACH, *op. cit.*, p. 78.

³⁴ In merito, si rinvia ad A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 206-207; A. FUCCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, pp. 43-45; M. MARTINELLI, *Il servizio della carità tra l'Enciclica Deus caritas est e la Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" Intima Ecclesiae natura. Gli sviluppi di un modello, in Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, a cura di P. Cavana, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 123-143; E. G. SARACENI, *Caritate in vigilando. Prime osservazioni sul motu proprio Intima Ecclesiae natura*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 608-623.

³⁵ Cf. V. DE PAOLIS, *L'autorità competente ad erigere una persona giuridica nella Chiesa*, «Informationes SCRIS» xxvi (2000), pp. 59-86.

³⁶ Cf. C. MEZZOGORI, *Vocazione sacerdotale e incarnazione nei movimenti ecclesiali. Una questione aperta*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2011, p. 74.

sono applicabili anche alle associazioni private di fedeli.³⁷ Questo aspetto, come meglio si vedrà in seguito, è stato ribadito positivamente anche dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

In questo contesto, in ogni caso, assume una rilevante importanza la classificazione dell'associazione nell'ambito di quelle pubbliche oppure di quelle private, cosa che sotto la vigenza dell'attuale *Codex Juris Canonici* ordinariamente avviene negli atti posti dall'autorità ecclesiastica in fase costitutiva.

Tale attività, semplice per le associazioni costituite in applicazione della vigente normativa canonica, può trovare qualche elemento di difficoltà per gli enti sorti sotto la vigenza del *Codex* pio-benedettino, rendendo necessaria un'operazione di mutazione alla luce delle attuali categorie sistematiche. In merito, è stato opportunamente evidenziato che «la distinzione tra associazioni pubbliche e private operata nel CIC non conferisce alcun diritto soggettivo ai membri di un'associazione di fedeli di riqualificare unilateralmente un'associazione eretta prima della riforma del codice», in quanto «nel caso sussistesse qualche dubbio circa la natura pubblica o privata di un'associazione, spetterà unicamente all'autorità ecclesiastica pronunciarsi in merito».³⁸

Su tale aspetto, dai rilevanti risvolti pratici in ragione del grande numero di enti sorti in applicazione del *Codex* del 1917, si è in più occasioni concentrata l'attenzione della dottrina, la quale, in modo pienamente condivisibile, ha evidenziato che «la circostanza che (...) il nuovo codice non nomini più espressamente le *confraternite* o le *pie unioni* non sta, tuttavia, a significare che queste associazioni di fedeli siano state soppresse o che non possano più essere costituite».³⁹ Per questo motivo, in merito, «si pone, piuttosto, il problema di stabilire a quale delle nuove categorie codiciali possano essere ricondotte le iniziative che ancora si ispirano a queste storiche figure», per le quali «vi è consenso, in dottrina e nella prassi, circa l'inclusione delle *confraternite* e delle *pie unioni, preesistenti al Codice del 1983 e dotate di personalità giuridica, tra le associazioni pubbliche di fedeli*».⁴⁰

Anche con riferimento alla previgente normativa è stato opportunamente rilevato che «associazioni private venivano considerate dal c.j.c. del 1917 tutte quelle associazioni che non erano state né erette, né approvate dalla competente autorità ecclesiastica (can. 686) e, o non avevano ricevuto alcun

³⁷ Cf. G. NERI, *Personalità, rappresentanza, fini ed attività negli enti della Chiesa*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011, p. 142.

³⁸ M. DELGADO GALINDO, *Comentario/Note – Decretum n. 671/03/S-61/F-40*, «Monitor Ecclesiasticus» CXXX, 1 (2015), p. 135.

³⁹ S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 180.

⁴⁰ *Ibidem*.

riconoscimento da parte della medesima autorità, o erano state soltanto lodate o raccomandate». ⁴¹

Per questi motivi, sia le *confraternite* che le *pie unioni* devono essere annoverate nella categoria delle associazioni pubbliche di fedeli, alla cui disciplina sono dedicati in modo specifico i cann. 312-320 CIC.

2. IL COMMISSARIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI (CAN. 318 § 1 CIC)

Attraverso l'atto di erezione da parte della competente autorità ecclesiastica l'associazione acquista la personalità giuridica nell'ordinamento canonico e agisce *nomine Ecclesiae* sotto l'alta direzione dell'autorità (can. 313 CIC). ⁴² Ciò ne legittima l'intervento attraverso uno stringente potere di vigilanza, direzione e controllo (can. 315 CIC), al fine di garantire «l'autenticità ecclesiale dell'azione associativa». ⁴³ L'autorità ecclesiastica gode dunque di una *altior directio* sul governo dell'associazione, potendo intervenire in una serie di aspetti inerenti la sua stessa vita, ⁴⁴ sia pure nel rispetto della giusta – ma non assoluta – autonomia dell'ente. ⁴⁵

Anche nell'ambito dell'esercizio del diritto di associazione, infatti, opera la «clausola generale di affievolimento ai diritti dei fedeli» ⁴⁶ in prospettiva del perseguimento del bene comune e della *salus animarum*, quale *lex suprema* dell'ordinamento canonico (can. 1752 CIC). ⁴⁷

A tale riguardo, è stato opportunamente evidenziato che «l'alta direzione si distingue sia dalla vigilanza comune cui sono sottoposte tutte le associazioni sia dal governo dell'associazione stessa», poiché «rispetto alla vigilanza comune qui si tratta di un controllo più profondo, atteso il particolare coinvolgimento e responsabilità dell'autorità nella vita dell'associazione pubblica». ⁴⁸

⁴¹ M. F. MATERNINI ZOTTA, *Le associazioni ecclesiali tra pubblico e privato*, in *Le associazioni nella Chiesa*, cit., p. 55.

⁴² Cf. C. J. ERRÁZURIZ, *La costituzione delle associazioni di fedeli*, in *Das konsortiative Element in der Recht. Akten des VI. Internationalen Kongress für Kanonisches Recht*, a cura di W. Aymans, K. T. Geringer, H. Schmitz, St. Otilien, EOS Verlag Erzabtei, 1989, p. 485.

⁴³ A. MONTAN, *Le associazioni dei fedeli nel Codice di diritto canonico*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» III, 3 (1990), p. 335.

⁴⁴ Cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 122.

⁴⁵ Cf. J. T. MARTIN DE AGAR, *Brevi cenni sulle fondamenta dei rapporti tra gerarchia e associazioni*, «Apollinaris» LXV, 1-2 (1989), p. 51; W. SCHULZ, *Le associazioni nel diritto canonico*, «Il diritto ecclesiastico» XCIX, 3-4 (1988), p. 371.

⁴⁶ G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 248.

⁴⁷ Cf. P. PELLEGRINO, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 17-24.

⁴⁸ G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, cit., p. 214.

La superiore direzione si manifesta concretamente in una serie di ambiti: approvazione degli statuti e delle relative modifiche (can. 314 CIC),⁴⁹ conferma, istituzione o nomina del moderatore, nomina del cappellano o dell'assistente ecclesiastico (can. 317 § 1 CIC),⁵⁰ controllo sull'amministrazione dei beni (can. 319 CIC).⁵¹ I beni delle associazioni pubbliche di fedeli sono, infatti, classificati come "beni ecclesiastici" e da ciò consegue anche l'applicazione delle norme in materia di amministrazione patrimoniale raccolte nel Libro v del *Codex* dedicato ai beni temporali.⁵²

Si ritiene invece che una coincidenza tra superiore direzione e governo dell'associazione si configuri nei casi in cui la competente autorità ecclesiastica designa un commissario (can. 318 § 1 CIC), rimuove il moderatore (can. 318 § 2 CIC),⁵³ oppure estingue l'associazione (can. 320 CIC).

Nell'esercizio di questa importante funzione strutturale del potere di governo, in presenza di circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'autorità ecclesiastica di cui al can. 312 CIC può designare un commissario che in suo nome governa temporaneamente l'associazione (can. 318 § 1 CIC).⁵⁴

Tra i "gravi motivi" che possono giustificare il commissariamento dell'associazione pubblica di fedeli rientrano, ad esempio, la non corretta amministrazione dei beni, la profonda divisione tra i membri, il mancato aggiornamento degli statuti, oppure la mancata convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.⁵⁵

Per le associazioni internazionali di fedeli, sia pubbliche che private, nonché per gli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, non si esclude la possibilità di

⁴⁹ Cf. J. HENDRINKS, *Le associazioni dei fedeli e i loro statuti*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» III, 3 (1990), pp. 373-376.

⁵⁰ Cf. L. SABBARESE, *I fedeli costituiti Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte I*, cit., 147.

⁵¹ Cf. V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro I*, cit., p. 317.

⁵² Cf. A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 125-139; A. PERLASCA, *Personalità giuridica e aspetti patrimoniali*, «Ius Ecclesiae» XXII, 1 (2010), pp. 51-68. In merito, inoltre, si rinvia ampiamente a C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2007; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, Dehoniane, 2016; E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno ius commune esteso a tutte le personae iuridicae in Ecclesia*, Torino, Giappichelli, 2007; J. P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 2008. Circa la rilevanza civile dei controlli canonici sull'amministrazione dei beni temporali, si rinvia ad A. FUCILLO, *Attività contrattuale degli enti ecclesiastici, controlli canonici e responsabilità del Notaio*, «Notariato» 2 (1996), pp. 184-186; IDEM, *Contratti di alienazione degli enti ecclesiastici e controlli canonici*, «Rivista del Notariato» XLVIII, 6 (1994), pp. 1354-1367.

⁵³ Cf. MATERNINI ZOTTA, *Le associazioni ecclesiali tra pubblico e privato*, cit., pp. 59-60.

⁵⁴ Cf. A. LONGHITANO, *Il Popolo di Dio*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. II, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2001, p. 59.

⁵⁵ Cf. L. MARTINEZ SISTACH, *op. cit.*, p. 165.

emanare questo provvedimento anche in caso di violazione da parte degli organi assembleari delle disposizioni in materia di limiti di mandato introdotte da questo Dicastero con il Decreto generale del 3 giugno 2021.⁵⁶

Il commissariamento di una associazione di fedeli può essere disposto anche in presenza di una responsabilità solidale del moderatore con gli organi collegiali per violazione delle norme in materia di amministrazione patrimoniale.

Per effetto delle novità introdotte da Francesco con la Costituzione apostolica *Pascite Gregem* del 23 maggio 2021,⁵⁷ con la quale è stato riformato il Libro VI del *Codex*, il vigente can. 1376 sancisce che, fermo restando l'obbligo di riparare il danno,⁵⁸ sia punito con le pene di cui al can. 1336 §§ 2-4:

- 1) chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti;
- 2) chi senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità, aliena beni ecclesiastici o esegue su di essi un atto di amministrazione (§ 1).

A norma del medesimo canone, inoltre, deve essere punito con una giusta pena, non esclusa la privazione dall'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno:

- 1) chi per grave colpa propria commette il delitto di cui al § 1, n. 2;
- 2) chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (§ 2).

È opportuno tuttavia evidenziare che, in caso di violazione di una norma o di un precetto penale da parte degli organi collegiali, il decreto di commissariamento configura un atto autonomo rispetto alla sentenza o al decreto con cui viene inflitta la sanzione penale, pur potendo trovare fondamento nei medesimi fatti e circostanze oggetto di accertamento nell'ambito del processo penale.

Anche in questo caso, le riforme realizzate da Francesco si pongono nell'ottica di una più ampia attuazione dei principi di trasparenza⁵⁹ e cor-

⁵⁶ Cf. DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, Decreto generale *Le associazioni di fedeli* che disciplina l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del medesimo Dicastero, 3 giugno 2021, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale del Dicastero (www.laici.va). In merito, si vedano DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA *Nota esplicativa*, nonché U. RHOE, *Commento al Decreto Le associazioni internazionali di fedeli*, 1-6, entrambi editi nel sito ufficiale del Dicastero (www.laici.va); G. GHIRLANDA, *Il governo nelle associazioni di fedeli di diritto pontificio*, «La Civiltà Cattolica» 4 (2021), pp. 478-491.

⁵⁷ FRANCESCO, Costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei* con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 23 maggio 2021, «L'Osservatore Romano», 1 giugno 2021, pp. 2-4.

⁵⁸ In merito, si rinvia ampiamente a M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza, Pellegrini, 2013.

⁵⁹ In merito, si rinvia ampiamente a M. MERLINI (a cura di), *Trasparenza. Una sfida per la Chiesa*, Roma, Edizioni Studium, 2020.

rettezza nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, rappresentando uno dei tasselli della complessa sfida di realizzare un mutamento di mentalità nella vita ecclesiale.⁶⁰

Come evidenziato dal Pontificio Consiglio per i Laici,⁶¹ inoltre, i “gravi motivi” che in “circostanze speciali” posso determinare l’emanazione di un decreto di commissariamento di una associazione possono trovare una concreta configurazione anche nel grave scandalo diffuso nella comunità di fedeli in seguito ad una condanna penale⁶² in foro canonico oppure civile.

Ulteriori gravi motivi possono configurarsi nell’ambito delle attività di vigilanza esercitate dall’autorità ecclesiastica in applicazione di quanto stabilito da Benedetto XVI nella Lettera apostolica in forma di m.p. *Intima Ecclesiae natura*⁶³ inerente le associazioni e gli organismi che operano nell’ambito del servizio della carità.⁶⁴

La nomina del commissario, nel rispetto dei diritti dei fedeli associati, deve avere carattere temporaneo,⁶⁵ ma restano ammesse eventuali proroghe qualora continuino a persistere i gravi motivi che hanno reso necessario l’intervento dell’autorità ecclesiastica.

L’applicazione di questa norma coinvolge anche le associazioni di fedeli erette sotto la vigenza del *Codex* del 1917, inquadrabili per i relativi elementi strutturali come associazioni pubbliche di fedeli, tra le quali, come si è avuto modo di vedere, la dottrina ha concordemente annoverato le confraternite⁶⁶ e le pie unioni.⁶⁷

La corretta applicazione del can. 318 CIC impone all’interprete di perimetrare i margini di esercizio dei poteri affidati al commissario nel decre-

⁶⁰ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, Bologna, Dehoniane, 2019, pp. 136-137.

⁶¹ Il Pontificio Consiglio per i Laici dal 1 settembre 2016 ha cessato le sue attività e le sue competenze e funzioni sono state assunte dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

⁶² Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI, Decreto 13 maggio 2003, prot. n. 671/03/S-61/F-40, «Monitor Ecclesiasticus» CXXX, 1 (2015), pp. 125-130, con nota di M. DELGADO GALINDO, *Commento / Note – Decretum n. 671/03/S-61/F-40*, cit., pp. 131-136. Il medesimo provvedimento è edito anche in «Forum Canonicum» XV, 1 (2006), pp. 151-156.

⁶³ In merito, si rinvia ampiamente a PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM, *Il servizio della carità: corresponsabilità e organizzazione*, Città del Vaticano, LEV, 2015.

⁶⁴ Cf. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica*, cit., p. 202.

⁶⁵ Cf. V. DE PAOLIS, *Diritto dei fedeli di associarsi e la normativa che lo regola*, in *Fedeli, associazioni, movimenti*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2002, p. 135.

⁶⁶ Cf. L. MARTINEZ SISTACH, *op. cit.*, p. 165. In merito, si rinvia ampiamente a P. CHINAZZI, *Le confraternite. Storia, evoluzione, diritto*, Roma, Edizioni Universitarie Romane, 2010; M. TEDESCHI, *Il regime giuridico delle confraternite nel diritto canonico*, in IDEM, *Studi di diritto ecclesiastico*, Napoli, Jovene, 2004, pp. 77-88.

⁶⁷ Cf. S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, cit., p. 180.

to emanato dalla competente autorità ecclesiastica.⁶⁸ Per tale corretto inquadramento è necessario innanzitutto rilevare che il testo in lingua latina di questo canone si chiude con l'espressione verbale "moderetur". L'attività di *moderatio* è più correttamente traducibile con il termine *governo*, piuttosto che *direzione*, come peraltro emerge dalla struttura gerarchica di talune istituzioni ecclesiali nelle quali si distingue la figura del *moderatore*, al quale spetta il compito di porre in essere gli atti di governo, da quella del *direttore*.

Il can. 318 § 2, in linea con questo profilo ermeneutico, fa riferimento alla rimozione del *moderator*, inteso quale soggetto titolare della rappresentanza legale dell'ente e dei relativi poteri di governo.

In tal senso, anche la Conferenza Episcopale Italiana ha precisato che «tutte le associazioni di fedeli sono soggette al *governo* dell'autorità ecclesiastica».⁶⁹ Inoltre, sempre con riferimento al possibile esercizio del potere di commissariamento, è stato stabilito che «nel caso che una confraternita abbia cessato di fatto l'attività, non abbia più neppure un confratello o comunque non sia in grado di eleggere gli organi statutari, il Vescovo diocesano deve nominare un commissario a norma del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, perché provveda all'iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi, governando la confraternita per un tempo determinato».⁷⁰

Nella medesima scia, anche in dottrina, in merito ai poteri del commissario nominato ex can. 318 § 1 CIC, è ampiamente diffuso l'utilizzo del termine "governare".⁷¹

A tale riguardo, si ritiene che le attività poste in essere dal commissario per il superamento delle gravi problematiche che hanno coinvolto la vita dell'ente non possono essere limitate ad una mera direzione, essendo necessario talvolta porre in essere atti di governo, tra i quali, ad esempio, atti di straordinaria amministrazione per adempiere pregresse obbligazioni, oppure deliberare modifiche degli statuti al fine di adeguarli alle vigenti normative civili, canoniche e concordatarie, le quali, in adempimento di quanto prescritto nel can. 314 CIC,⁷² devono essere approvate dall'autorità ecclesiastica che ha eretto l'associazione a norma del can. 312 CIC.⁷³

⁶⁸ Uno schema di decreto inerente il commissariamento di una associazione di fedeli è edito in A. FUCCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, cit., p. 33.

⁶⁹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005, n. 149.

⁷⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Circolare 1 marzo 1999, n. 28 – *Indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite*, art. 2.

⁷¹ Cf. P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2013, p. 231.

⁷² Cf. P. VALDRINI, *Le comunità associative*, cit., p. 89.

⁷³ Cf. V. DE PAOLIS, *L'autorità competente ad erigere una persona giuridica nella Chiesa*, «Periodica de re canonica» XCII, 1 (2003), pp. 3-20; L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Bologna, Monduzzi, 2005, p. 68.

In merito a quest'ultimo aspetto, si è registrata la prassi in ambito pontificio⁷⁴ e diocesano⁷⁵ di affidamento al commissario nominato *ex can.* 318 § 1 CIC anche dei poteri di deliberare modifiche degli statuti, qualora il relativo impianto dispositivo abbia contribuito a determinare i "gravi motivi" posti a fondamento del commissariamento dell'ente, oppure non sia aggiornato alle vigenti disposizioni canoniche, civili e concordatarie.

3. LA RIMOZIONE DEL MODERATORE (CAN. 318 § 2 CIC)

La distinzione tra associazioni di fedeli pubbliche⁷⁶ e private⁷⁷ si riflette anche sulle qualità richieste per l'attribuzione dello *status* di membro.

A tale riguardo, il Codice rimette agli statuti la possibilità di definire i requisiti necessari, l'ingresso, le dimissioni, l'esercizio concreto dei diritti di cui i soci godono all'interno, nonché i profili in materia di capacità e qualità per assumere cariche associative.

Tra queste il moderatore riveste un ruolo peculiare all'interno di un'associazione pubblica di fedeli. Se la modalità di costituzione è rimessa agli statuti nell'ambito della previsione legislativa *ex can.* 317 § 1 CIC (conferma dell'eletto, istituzione del presentato, libera nomina da parte dell'autorità ecclesiastica),⁷⁸ piena autonomia è riconosciuta invece circa le specifiche competenze attribuite a questa figura, che generalmente è preposta al coordinamento del comitato direttivo e alla rappresentanza legale dell'associazione nei confronti delle autorità ecclesiastiche, civili e dei terzi.⁷⁹

⁷⁴ In applicazione di questa norma canonica, Francesco il 29 giugno 2020 ha commissariato la Fabbrica di San Pietro, affidando al commissario anche l'incarico di aggiornare gli statuti.

⁷⁵ In ambito diocesano, nella diffusa prassi di commissariamento delle confraternite, è significativo un caso verificatosi nel 2017 nella Diocesi di Locri-Gerace, in cui il Vescovo ha affidato al commissario, nominato a norma del can. 318 § 1 CIC, il compito di deliberare l'adeguamento dello statuto di una confraternita. Simile provvedimento è stato adottato correttamente anche dal Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro nei confronti di una pia unione. In quest'ultimo caso, la competente autorità ecclesiastica ha validamente conferito al commissario anche tutti i poteri necessari per deliberare l'adozione di un nuovo statuto conforme alla vigente normativa canonica, civile e concordataria.

⁷⁶ Cf. L. NAVARRO, *Le forme tipiche di associazioni di fedeli*, cit., pp. 43-44.

⁷⁷ G. GHIRLANDA, *Questioni irrisolte sulle associazioni di fedeli*, «Ephemerides Iuris Canonici» XXIII, 1 (1993), pp. 76-88, rileva la difficoltà della distinzione nell'ordinamento canonico, in quanto la terminologia è stata mutuata dal diritto civile.

⁷⁸ A differenza delle associazioni private di fedeli, alle quali è riconosciuto il potere di designare liberamente il moderatore e gli ufficiali a norma degli statuti (can. 324 § 1).

⁷⁹ Cf. R. SOBANSKI, *La potestà dei moderatori delle associazioni ecclesiali*, «Monitor Ecclesiasticus» CXIII, 4 (1988), pp. 525-540; circa il ruolo del Moderatore supremo nelle Congregazioni, si rinvia a L. SABBARESE, *L'autorità e il governo nelle Congregazioni moderne*, «Angelicum» LXXXV, 4 (2008), p. 1036.

La qualifica pubblica di un'associazione ha indotto una parte della dottrina a collocare il moderatore tra gli uffici ecclesiastici.⁸⁰ In tale prospettiva, può trovare applicazione il can. 149 CIC, secondo cui la titolarità di un ufficio ecclesiastico chiede che la persona da promuovere sia in comunione con la Chiesa e soggettivamente idonea. Al di là della condivisibilità di tale orientamento, le prescrizioni *ad validitatem* sancite dal can. 316 § 1 CIC ai fini del riconoscimento dello *status* di membro di un'associazione pubblica, troveranno a maggior ragione applicazione per la carica di moderatore. Di conseguenza, l'abbandono pubblico della fede cattolica, l'allontanamento dalla comunione ecclesiastica ovvero una scomunica inflitta o dichiarata sono causa di dimissione dall'associazione (can. 316 § 2 CIC) e determinerebbero una incompatibilità rispetto all'incarico assunto.

Tale regime è rafforzato se il compito di moderatore è rivestito in un'associazione pubblica di fedeli finalizzata direttamente all'esercizio dell'apostolato (can. 317 § 4 CIC). In questo caso, il legislatore universale prescrive che non siano moderatori coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici, con il chiaro scopo di separare la dimensione politica da quella dell'apostolato.⁸¹

Il regime giuridico di un'associazione pubblica di fedeli incide dunque inevitabilmente sulla figura del moderatore. Il can. 318 § 2 CIC⁸² prescrive infatti la sua rimozione, se sussiste una giusta causa. Tale decisione può essere assunta solo dall'autorità ecclesiastica che l'ha nominato o confermato,⁸³ dopo aver sentito sia il moderatore stesso,⁸⁴ sia gli ufficiali maggiori dell'associazione, a norma degli statuti.

La previsione dell'ultima parte del can. 318 § 2 CIC, dedicata al cappellano, invece, rinvia ai cann. 192-195 CIC, per il quale dunque trovano applicazione le norme generali in materia di rimozione.

L'ampiezza del concetto di "giusta causa", in riferimento alla tutela del bene spirituale dei fedeli, consentirebbe di annoverarvi, ad esempio, l'insorgenza di problemi amministrativi legati all'azione del moderatore nell'associazione,⁸⁵ oppure la presenza di comportamenti personali che ab-

⁸⁰ Cf. A. MONTAN, *op. cit.*, p. 339.

⁸¹ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, Bologna, EDB, 2011³, pp. 409-410; A. MONTAN, *op. cit.*, p. 340.

⁸² Cf. P. A. BONNET, *La distinzione tra pubblico e privato in ambito associazionistico e il problema della riqualificazione delle associazioni costituite anteriormente al Codice del 1983*, «Periodica de re canonica» XCII, 4 (2003), p. 533, analizza il corrispettivo can. 698 § 1 del CIC 17.

⁸³ Cf. L. MARTÍNEZ SISTACH, *op. cit.*, p. 91.

⁸⁴ In merito, L. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 410, afferma che ascoltare il moderatore è un dovere morale prima che giuridico.

⁸⁵ Cf. F. R. AZNAR GIL, R. ROMÁN SÁNCHEZ, *Anotaciones sobre el nombramiento de un Comisario pontificio para una asociación privada (Unión "Lumen Dei")*, «Revista Espanola de Derecho Canónico» LXVI, 167 (2009), pp. 721-730, i quali riportano il caso di rimozione di un modera-

biano determinato scandalo nella comunità. Queste ipotesi potrebbero legittimare l'autorità competente alla rimozione dall'incarico come provvedimento disciplinare o pastorale, determinato dalle esigenze del bene comune dell'associazione stessa, nonché della comunità.

L'adozione di tale provvedimento potrebbe anche intervenire a seguito di una condanna penale del moderatore,⁸⁶ soprattutto alla luce delle innovazioni introdotte da Francesco con la Costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei*, con la quale è stato riformato il Libro VI del *Codex*. La presenza di una condanna penale, in foro canonico oppure civile, potrebbe costituire uno dei presupposti di "giusta causa" di cui al can. 318 § 2 CIC. In ogni caso, tenuto conto della natura amministrativa del provvedimento in esame, non si può escludere che, in presenza di comportamenti del moderatore penalmente rilevanti nel foro canonico, si possa procedere con la privazione dall'ufficio ecclesiastico, quale sanzione penale in caso di delitto.⁸⁷ Parte della dottrina, infatti, considera l'incarico di moderatore di un'associazione pubblica come ufficio ecclesiastico.⁸⁸

Un'ulteriore ipotesi di rimozione potrebbe sussistere nel caso in cui il moderatore sia imputato in un processo penale. Il can. 318 § 2 CIC potrebbe essere invocato come provvedimento cautelare ed urgente *ex can. 1722 CIC*, a norma del quale «sentito il promotore di giustizia e citato l'imputato, al fine di prevenire gli scandali (...) l'Ordinario può allontanare l'accusato da un incarico ecclesiastico».⁸⁹

Come evidenziato dalla giurisprudenza, la rimozione del moderatore è ammessa anche quando si verifica una condanna da parte del foro civile.⁹⁰

L'istituto appare dunque perfettamente coerente rispetto alla natura ecclesiale di un'associazione pubblica. Se questa infatti opera in nome della Chiesa e gli scopi perseguiti richiedono che i membri si distinguano per spe-

tore, nominato *ad interim* durante la vacanza della sede presidenziale per naturale scadenza del mandato, solo per organizzare l'elezione del nuovo presidente. Il provvedimento è motivato dall'inerzia del moderatore, il quale rinvia le elezioni *sine die*.

⁸⁶ J. BOGARIN DÍAZ, *Los católicos unidos irregularmente en la ordenación jurídica de la cofradías de nazarenos*, «Revista Española de Derecho Canónico» XLVIII, 1 (1991), pp. 106-117, analizza il caso in cui un membro sia incorso in sanzioni canoniche o si trovi in situazioni ecclesiali irregolari che risultino in contrasto con la natura ecclesiale dell'associazione.

⁸⁷ Cf. V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali*, cit., pp. 519-520.

⁸⁸ Cf. A. MONTAN, *op. cit.*, p. 339.

⁸⁹ C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2012², pp. 123-126, evidenzia che si tratta di misure cautelari di natura amministrativa e non penale.

⁹⁰ Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza 30 aprile 2005, prot. n. 34864/03, «Forum Canonicum» XV, 1 (2006), pp. 157-168.

cifiche caratteristiche, la mancanza di tali presupposti in una delle figure direttive dell'attività di governo dell'associazione legittima senza dubbio la *ratio* della rimozione.⁹¹

4. LA POSSIBILE APPLICAZIONE DEL CAN. 318 CIC ALLE ASSOCIAZIONI PRIVATE DI FEDELI

Il potere di vigilanza è esercitato dalla competente autorità ecclesiastica anche sulle associazioni private di fedeli,⁹² alle quali il legislatore dedica i cann. 321-326 CIC.⁹³

Le associazioni che rientrano in questa categoria, anche se godono di ampia autonomia, in quanto dirette e presiedute dai fedeli in base alle disposizioni statutarie (can. 321 CIC), sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica a norma del can. 305 CIC, come pure sono soggette al governo della medesima autorità (can. 323 § 1 CIC). A quest'ultima, infatti, nel rispetto dell'autonomia propria delle associazioni private, spetta il compito di vigilare e fare in modo che si eviti la dispersione delle forze, nonché ordinare al bene comune l'esercizio del loro apostolato (can. 323 § 2 CIC).⁹⁴

Nell'ambito della gestione patrimoniale, inoltre, l'autorità ecclesiastica vigila affinché i beni siano usati per i fini dell'associazione (can. 325 § 1 CIC), la quale resta altresì soggetta all'Ordinario del luogo, a norma del can. 1301 CIC, per ciò che concerne l'amministrazione e la distribuzione dei beni che le sono stati donati o lasciati per cause pie (can. 325 § 2 CIC).

L'attività di vigilanza esercitata dall'autorità ecclesiastica su un'associazione privata di fedeli si estrinseca dunque nel dovere «di assicurare l'integrità della fede e dei costumi e di evitare che si introducano abusi nella disciplina ecclesiastica».⁹⁵ Una concreta declinazione di tale dovere è rappresentata dalla visita apostolica, cui tutte le associazioni sono soggette,⁹⁶ per garantire

⁹¹ Cf. L. MARTÍNEZ SISTACH, *op. cit.*, p. 88.

⁹² Cf. J. T. MARTÍN DE AGAR, *Gerarchia e associazioni*, in *Das konsoziative Element in der Recht. Akten des VI. Internationalen Kongress für Kanonisches Recht*, cit., pp. 303-311.

⁹³ Cf. L. SABBARESE, *Diritto canonico*, cit., pp. 108-112.

⁹⁴ Cf. A. M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova, CEDAM, 1983, pp. 102-103.

⁹⁵ L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 113, distingue inoltre tra governo e vigilanza, quest'ultima intesa come funzione esterna esercitata sull'associazione per garantire l'ordine pubblico ecclesiastico.

⁹⁶ Cf. S. PETTINATO, *Le associazioni di fedeli*, in *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano: la condizione giuridica dei battezzati*, a cura di A. Longhitano et alii, Bologna, Dehoniane, 1989, p. 260; *contra*, J. L. GUTIÉRREZ, *Sub can. 305*, in *Código de Derecho Canónico*, Pamplona, EUNSA, 1987, p. 234, sostiene che «puede la autoridad visitar las asociaciones, pero solamente ad normam iuris et statutorum».

quanto prescritto nel can. 323 § 2 CIC, nel rispetto del principio di autonomia che contraddistingue le associazioni private.⁹⁷

Nell'ambito dell'esercizio del dovere di vigilanza, seppur l'impianto normativo previsto per le associazioni private di fedeli non lo preveda espressamente, potrebbe ipotizzarsi l'applicazione del can. 318 CIC anche per questa categoria di persone giuridiche, ritenendola sottesa alla luce di una lettura in combinato disposto con i cann. 305 e 326 § 1 CIC. In base a quest'ultima norma, infatti, l'associazione privata di fedeli, oltre a potersi estinguere a norma degli statuti, può anche essere soppressa dall'autorità competente se la sua attività è causa di danno grave per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, oppure genera scandalo tra i fedeli.⁹⁸

In questa prospettiva, dunque, il più ampio potere giurisdizionale riconosciuto alla competente autorità ecclesiastica di provvedere alla soppressione dell'associazione, potrebbe includere anche quello di nominare un commissario (can. 318 § 1 CIC), oppure rimuovere il moderatore (can. 318 § 2 CIC). Va tuttavia evidenziato che in materia non si è registrato un orientamento uniforme della dottrina.⁹⁹

In merito, dalla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica si rileva che la possibilità di compiere validamente e lecitamente un atto molto invasivo nella vita nell'associazione, quale è la soppressione (can. 326 § 1 CIC), includa implicitamente il compimento di atti contraddistinti da una rilevanza inferiore, come il commissariamento oppure la rimozione del moderatore in presenza delle condizioni previste nel can. 318 CIC.

Nello specifico, infatti, è stato evidenziato che «*Designatio Commissarii atque amotio Moderatorum Consociationis haud tam in aperto habentur adversi litterae can. 318, consociationes publicas respicientis; nam auctores non desunt qui, rationibus haud spernendis adductis, designationem commissarii atque moderatorum amotionem ex parte auctoritate ecclesiastica non excludunt etiam pro consociatio-*

⁹⁷ Cf. G. FELICIANI, *Il diritto di associazione dal Concilio al Codice*, «Quaderni di diritto ecclesiale» III, 3 (1990), p. 320.

⁹⁸ Cf. G. RIVETTI, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento della Chiesa tra libertà e autonomia*, cit., p. 141.

⁹⁹ In senso positivo, cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico*, cit., p. 414; R. PAGÉ, *Can. 326*, in *New Commentary on the Code of Canon Law*, a cura di P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, New York, Paulist Press, 2001, p. 418; H. SCHNIZER, *Die privaten und öffentlichen kirchlichen Vereine*, in *Handbuch des Katholischen Kirchenrechts*, Ratisbona, Pustet, 1999, p. 583; *contra*, C. MEZZOGORI, *Vocazione sacerdotale e incardinazione nei movimenti ecclesiali. Una questione aperta*, cit., p. 74; L. DE ECHEVERRÍA, *Sub can. 326*, in *Código de Derecho Canónico*, Pamplona, EUNSA, 1987, p. 190; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., pp. 130-131, il quale ritiene che la nomina del commissario e la rimozione del moderatore siano funzioni derivanti dallo stretto vincolo che vi è tra associazione pubblica ed autorità ecclesiastica e perciò non si può estendere all'associazione privata, che ha una maggiore autonomia rispetto alle altre associazioni.

nibus privatis, quae opinio, inter alia, in munere nititur, quod auctoritati ecclesasticae erga omnes consociationes agnoscitur.¹⁰⁰ Il combinato disposto dei cann. 305, 323 e 326 § 1 CIC costituisce il fondamento del principio giurisprudenziale in base al quale *plus semper in se continet quod est minus*,¹⁰¹ da cui potrebbe ammettersi la prassi di estendere l'applicazione del can. 318 CIC anche alle associazioni private di fedeli.¹⁰²

L'applicazione di questo principio nella prassi potrebbe rispondere pienamente all'esigenza di tracciare un efficace sistema di vigilanza delle associazioni di fedeli, sia pubbliche che private, in grado di delineare un giusto equilibrio tra libertà di associazione e corretta gestione dell'ente in proiezione del bene comune.

¹⁰⁰ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto (cautelare), 12 settembre 2008, prot. n. 41422/08 CA, «Revista Española de Derecho Canónico» LXVI, 167 (2009), pp. 721-730, con nota di F.R. AZNAR GIL, R. ROMÁN SÁNCHEZ, *Anotaciones sobre et nombramiento de un Comisario pontificio para una asociación canónica privada (Unión "Lumen Dei")*, ivi, pp. 731-739. In questo caso, come rilevato da M. GANARIN, *Lineamenti del rinnovato processo contenzioso amministrativo ecclesiale. Commento al m.p. Antiqua ordinatione di Benedetto XVI (parte seconda)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 9 (2011), p. 93, si tratta di una «misura cautelare adottata dal Prefetto in Congresso ai sensi dell'art. 113 NS (in quanto la *Lex propria* di Benedetto XVI è ufficialmente entrata in vigore due mesi più tardi, l'1.x.2008)». In merito, inoltre, si veda SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza, prot. 34864/03 CA, «Forum canonicum» 1 (2006), pp. 157-168. Con riferimento alla ricostruzione di quest'ultimo procedimento, si veda anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI, decreto 13 maggio 2003, «Forum canonicum» XV, 1 (2006), pp. 151-156. Ulteriori decisioni in materia sono state pronunciate dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con i provvedimenti prot. n. 32832/01 CA, 41053/08 CA; 42677/08 CA.

¹⁰¹ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto, 18 giugno 2009, il cui testo integrale in lingua spagnola (traduzione di R. M. HERRERA GARCIA) è edito in «Canon Law Abstract (www.canonlawabstract.uk)». Una diversa conclusione emerge tuttavia nella decisione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 15 marzo 2016 (Prot. n. 51333/16CA *Adamantin.*), avente ad oggetto il decreto con cui l'Arcidiocesi di Dimanatina commissariava l'Associazione privata di fedeli *Palavra viva*.

¹⁰² In merito si segnala il caso dell'associazione privata di fedeli *Memores Domini*, commissariata nel 2021 dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica con approvazione in forma specifica di Francesco. In questo caso il provvedimento è stato adottato «al fine di custodirne il carisma e preservare l'unità dei membri», adempiendo al dovere di vigilanza posto in capo all'autorità ecclesiastica competente *ex can.* 305 CIC. Occorre altresì ricordare il caso dell'associazione internazionale privata di fedeli *Araldi del Vangelo* che, a causa di carenze relative al *modus gubernandi*, alla vita dei membri consiglieri, alla pastorale vocazionale, all'amministrazione e gestione dei beni, fin dal 2017 era stata soggetta ad una visita apostolica, dalla quale è scaturito nel 2019 il relativo commissariamento da parte della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica con successiva approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice.

BIBLIOGRAFIA

- ARRIETA, J. I., *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma, Coletti a San Pietro, 2004.
- AZNAR GIL, F. R., ROMÁN SÁNCHEZ, R., *Anotaciones sobre el nombramiento de un Comisario pontificio para una asociación privada (Unión "Lumen Dei")*, «Revista Española de Derecho Canónico» LXVI, 167 (2009), pp. 731-739.
- BARBERINI, G., CANONICO, M., *Diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2013.
- BEGUS, C., *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2007.
- BERLINGÒ, S., *Diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 1995.
- BERLINGÒ, S., TIGANO, M., *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2008.
- BETTETINI, A., PEREGO, A., *Diritto ecclesiastico*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019.
- BEYER, J., *La vita consacrata nella Chiesa*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» III, 3 (1990), pp. 308-312.
- BOGARIN, DÍAZ, J., *Los católicos unidos irregularmente en la ordenación jurídica de la cofradías de nazarenos*, «Revista Española de Derecho Canónico» XLVIII, 1 (1991), pp. 106-117.
- BONNET, P. A., *La distinzione tra pubblico e privato in ambito associazionistico e il problema della riqualificazione delle associazioni costituite anteriormente al Codice del 1983*, «Periodica de re canonica» XCII, 4 (2003), pp. 533-588.
- CARDIA, C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, il Mulino, 1996.
- CASSANDRO, G., *La disciplina delle associazioni e la codificazione del '17*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998.
- CAVANA, P., *Enti della Chiesa e diritto secolare*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14 (2018), pp. 1-56.
- IDEM, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, Giappichelli, 2011.
- CHIAPPETTA, L., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, Bologna, EDB, 2011³.
- CHINAZZI, P., *Le confraternite. Storia, evoluzione, diritto*, Roma, Edizioni Universitarie Romane, 2010.
- COCCOPALMERIO, F., *De persona iuridica iuxta schema Codicis novi*, «Periodica de re morali canonica liturgica» LXX, 3 (1981), pp. 369-400.
- IDEM, *L'associazione nella Chiesa in ottica di pluralismo*, in *Pluralismo nella Chiesa*, a cura di A. Caprioli, L. Vaccaro, Brescia, Morcelliana, 1982.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Circolare 1 marzo 1999, n. 28 – *Indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite*.
- IDEM, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005, n. 149.
- CONSORTI, P., *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Roma-Bari, Laterza, 2020.
- D'ARIENZO, M., *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel Diritto Canonico*, Cosenza, Pellegrini, 2012.
- IDEM, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza, Pellegrini, 2013.

- DALLA TORRE, G., BONI, G., *Conoscere il diritto canonico*, Roma, Edizioni Studium, 2009.
- IDEM, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico*, Modena, Mucchi, 1983.
- IDEM, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2018.
- IDEM, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2011.
- DE ECHEVERRÍA, L., *Sub can. 326*, in *Código de Derecho Canónico*, Pamplona, EUNSA, 1987.
- DE PAOLIS, V., D'AURIA, A., *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro I*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2014.
- DE PAOLIS, V., *Diritto dei fedeli di associarsi e la normativa che lo regola*, in *Fedeli, associazioni, movimenti*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2002.
- IDEM, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, Dehoniane, 2016.
- IDEM, *L'autorità competente ad erigere una persona giuridica nella Chiesa*, «Periodica de re canonica» XCII, 1 (2003), pp. 3-20.
- IDEM, *L'autorità competente ad erigere una persona giuridica nella Chiesa*, «Informatio-nes SCRIS» XXVI, 2000, pp. 59-86.
- DECIMO, L., *Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell'art. 20*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.
- DELGADO GALINDO, M., *Commento / Note – Decretum n. 671/03/S-61/F-40*, «Monitor Ecclesiasticus» CXXX, 1 (2015), pp. 131-136.
- DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, Decreto generale *Le associazioni di fedeli* che disciplina l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del medesimo Dicastero, 3 giugno 2021, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale del Dicastero (www.laici.va).
- ERRÁZURIZ, C. J., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano, Giuffrè, 2009.
- IDEM, *La costituzione delle associazioni di fedeli*, in *Das konsoziative Element in der Recht. Akten des VI. Internationalen Kongress für Kanonisches Recht*, a cura di W. Aymans, K. T. Geringer, H. Schmitz, St. Otilien, EOS Verlag Erzabtei, 1989.
- FABRIS, C. M., *La natura della persona giuridica nell'ordinamento canonico. Profili generali e particolari. Il caso della Caritas Internationalis*, Torino, Giappichelli, 2018.
- FANTAPPIÈ, C., *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, Bologna, Dehoniane, 2019.
- FELICIANI, G., *Il diritto di associazione dal Concilio al Codice*, «Quaderni di diritto ecclesiale» III, 3 (1990), pp. 313-323.
- FINOCCHIARO, F., *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 2007.
- FRANCESCO, Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 23 maggio 2021, «L'Osservatore Romano», 1 giugno (2021), pp. 2-4.
- FUCCILLO, A., *Contratti di alienazione degli enti ecclesiastici e controlli canonici*, «Rivista del Notariato», XLVIII, 6 (1994), pp. 1354-1367.
- IDEM, *Attività contrattuale degli enti ecclesiastici, controlli canonici e responsabilità del Notaio*, «Notariato» 2 (1996), pp. 184-186.

- IDEM, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, Napoli, Jovene, 1999.
- IDEM, *Diritto ecclesiastico e attività notarile*, Torino, Giappichelli, 2000.
- IDEM, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2019³.
- FUCCILLO, A., SANTORO, R., *Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, Torino, Giappichelli, 2014.
- FUCCILLO, A., SANTORO, R., *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2017.
- FUCCILLO, A., SANTORO, R., DECIMO, L., *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.
- GANARIN, M., *Lineamenti del rinnovato processo contenzioso amministrativo ecclesiale. Commento al m.p. Antiqua ordinatione di Benedetto XVI (parte seconda)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2011, pp. 1-105.
- GHIRLANDA, G., *Il governo nelle associazioni di fedeli di diritto pontificio*, «La Civiltà Cattolica» 4 (2021), pp. 478-491.
- IDEM, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2015.
- IDEM, *Questioni irrisolte sulle associazioni di fedeli*, «Ephemerides Iuris Canonici» xxxiii, 1 (1993), pp. 76-88.
- GIULIANI, P., *La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private di fedeli nel Nuovo Codice di Diritto Canonico*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1986.
- GUTIÉRREZ, J. L., *Sub can. 305*, in *Código de Derecho Canónico*, Pamplona, EUNSA, 1987.
- HENDRINKS, J., *Le associazioni dei fedeli e i loro statuti*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» III, 3 (1990), pp. 365-376.
- HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989.
- INCITTI, G., *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2007.
- LEZIROLI, G., *Il riconoscimento degli enti ecclesiastici*, Milano, Giuffrè, 1990.
- LO CASTRO, G., *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1985.
- LONGHITANO, A., *Il Popolo di Dio*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. II, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2001.
- MACRÌ, G., PARISI, M., TOZZI, V., *Diritto civile e religioni*, Roma-Bari, Laterza, 2013.
- MANTINEO, A., *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specialità e convergenze*, Torino, Giappichelli, 2002.
- MARANO, V., *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, Milano, Giuffrè, 2003.
- MARTÍN DE AGAR, J. T., *Gerarchia e associazioni*, in *Das konsoziative Element in der Recht. Akten des vi. Internationalen Kongress für Kanonisches Recht*, a cura di W. Ayman, K. T. Geringer, H. Schmitz, St. Otilien, eos Verlag Erzabtei, 1989.
- MARTIN DE AGAR, J. T., *Brevi cenni sulle fondamenta dei rapporti tra gerarchia e associazioni*, «Apollinaris» LXV, 1-2 (1989), pp. 49-58.

- MARTINELLI, M., *Il servizio della carità tra l'Enciclica Deus caritas est e la Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" Intima Ecclesiae natura. Gli sviluppi di un modello, in Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, a cura di P. Cavana, Torino, Giappichelli, 2021.
- MARTINEZ SISTACH, L., *Le associazioni di fedeli*, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2006.
- MATERNINI ZOTTA, M. F., *Le associazioni ecclesiali tra pubblico e privato*, in *Le associazioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 1999.
- MERLINI, M. (a cura di), *Trasparenza. Una sfida per la Chiesa*, Roma, Edizioni Studium, 2020.
- MEZZOGORI, C., *Vocazione sacerdotale e incarnazione nei movimenti ecclesiali. Una questione aperta*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2011.
- MOGAVERO, D., *La condizione giuridica delle associazioni non riconosciute*, in *Le associazioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 1999.
- MONTAN, A., *Le associazioni dei fedeli nel Codice di diritto canonico*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» III, 3 (1990), pp. 324-344.
- MUSSELLI, L., *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali*, Torino, Giappichelli, 1992.
- MUSSELLI, L., TEDESCHI, M., *Manuale di diritto canonico*, Bologna, Monduzzi, 2005.
- NAVARRO, L., *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano, Giuffrè, 1991.
- NAVARRO, L., *Le forme tipiche di associazioni di fedeli*, in *Le associazioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 1999.
- NERI, G., *Personalità, rappresentanza, fini ed attività negli enti della Chiesa*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011.
- NICOLINI, E., *L'amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno ius commune esteso a tutte le personae iuridicae in Ecclesia*, Torino, Giappichelli, 2007.
- OTADUY, J., *Lezioni di diritto canonico. Parte generale*, Venezia, Marcianum Press, 2011.
- PAGÉ, R., *Can. 326*, in *New Commentary on the Code of Canon Law*, a cura di P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, New York, Paulist Press, 2001.
- PALUMBO, P., *Diritto e persona. Lezioni di diritto canonico*, Benevento, Value, 2012.
- PAPALE, C., *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2012².
- PARISI, M., *Gli enti religiosi nella trasformazione dello stato sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.
- PELLEGRINO, P., *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2004.
- PERLASCA, A., *Personalità giuridica e aspetti patrimoniali*, «Ius Ecclesiae», xxii, 1 (2010), pp. 51-68.
- PETTINATO, S., *Associazioni private di fedeli e "debita relatio" con l'autorità ecclesiastica*, «Il diritto ecclesiastico» xcvii, 1 (1986), pp. 493-515.
- PETTINATO, S., *Le associazioni di fedeli*, in *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano: la condizione giuridica dei battezzati*, a cura di A. Longhitano et alii, Bologna, Dehoniane, 1989.
- PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM, *Il servizio della carità: corresponsabilità e organizzazione*, Città del Vaticano, LEV, 2015.

- PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI, decreto 13 maggio 2003, «Forum canonicum» xv, 1 (2006), pp. 151-156.
- PUNZI NICOLÒ, A. M., *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova, CEDAM, 1983.
- RHOLE, U., *Commento al Decreto Le associazioni internazionali di fedeli*, 1-6, edito nel sito ufficiale del Dicastero (www.laici.va)
- RICCA, M., *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo, Torri del Vento, 2012.
- RIVETTI, G., *Il fenomeno associativo nell'ordinamento della Chiesa tra libertà e autonomia*, Milano, Giuffrè, 2008.
- SABBARESE, L., *Canon Law. An overview*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2017.
- IDEM, *Diritto canonico*, Bologna, Dehoniane, 2015.
- IDEM, *I fedeli costituiti Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte I*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2003.
- IDEM, *L'autorità e il governo nelle Congregazioni moderne*, «Angelicum» LXXXV, 4 (2008), pp. 1025-1060.
- SARACENI, E. G., *Caritate in vigilando. Prime osservazioni sul motu proprio Intima Ecclesiae natura*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi, Torino, Giappichelli, 2014.
- SCHNIZER, H., *Die privaten und öffentlichen kirchlichen Vereine*, in *Handbuch des Katholischen Kirchenrechts*, Ratisbona, Pustet, 1999.
- SCHOUPPE, J. P., *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 2008.
- SOBANSKI, R., *La potestà dei moderatori delle associazioni ecclesiali*, «Monitor Ecclesiasticus» CXIII, 4 (1988), pp. 525-540.
- SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, decreto (cautelare), 12 settembre 2008, prot. n. 41422/08 CA, «Revista Española de Derecho Canónico» LXVI, 167 (2009), pp. 721-730.
- SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza 30 aprile 2005, prot. n. 34864/03, «Forum Canonicum» xv, 1 (2006), pp. 157-168.
- TEDESCHI, M., *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, in *Fenomeno associativo e attività notarile*, a cura di A. Fuccillo, Napoli, Jovene, 1995.
- IDEM, *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 2009.
- IDEM, *Il regime giuridico delle confraternite nel diritto canonico*, in IDEM, *Studi di diritto ecclesiastico*, Napoli, Jovene, 2004.
- IDEM, *Le fonti giuridiche*, in M. D'ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2016.
- IDEM, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2010.
- IDEM, *Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1974.
- VALDRINI, P., *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2013.
- IDEM, *Le comunità associative*, in M. D'ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2016.
- VITALI, E., CHIZZONITI, A. G., *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2019.